

DIRETTIVE

DIRETTIVA 95/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 1995

relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾,

considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere nel quale è assicurata la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali; che occorre adottare misure a tal fine;

considerando che i requisiti tecnici cui devono soddisfare talune categorie di veicoli ai sensi della normativa nazionale si riferiscono, tra l'altro, al comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore;

considerando che detti requisiti differiscono da uno Stato membro all'altro;

considerando che è pertanto necessario che tutti gli Stati membri adottino gli stessi requisiti ad integrazione o in sostituzione delle loro attuali norme, in particolare per consentire agli Stati membri l'ulteriore applicazione della procedura di omologazione CEE oggetto della direttiva

70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁴⁾;

considerando che la presente direttiva è una delle distinte direttive sulla procedura di omologazione CEE istituita dalla direttiva 70/156/CEE; che, pertanto, le disposizioni di cui alla direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, componenti e entità tecniche del veicolo si applicano ai fini della presente direttiva;

considerando che è opportuno far riferimento alla direttiva 77/649/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, che stabilisce la procedura per la determinazione della posizione del pauto di riferimento del sedile (il punto R);

considerando che, per tutelare l'occupante e migliorare la sicurezza della circolazione stradale, è importante che i materiali utilizzati per l'allestimento interno della carrozzeria di autobus urbani e da turismo soddisfino dei requisiti minimi per evitare o almeno ritardare lo sviluppo delle fiamme onde consentire agli occupanti di evacuare il veicolo in caso d'incendio;

considerando che è opportuno introdurre metodi alternativi per l'omologazione dei veicoli quali i sistemi di cui alla presente direttiva, cioè o in base a prove sul comportamento alla combustione dei materiali per interno utilizzati nei veicoli a motore o in base ad un'omologazione CEE del componente per ciascun materiale e/o equipaggiamento quali sedili, tendine, ecc. utilizzati per l'allestimento interno di tali veicoli con cui deve essere verifica-

⁽¹⁾ GU n. C 154 del 19. 6. 1992, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 12.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 ottobre 1992 (GU n. C 305 del 23. 11. 1992, pag. 109), posizione comune del Consiglio dell'8 dicembre 1994 (GU n. C 384 del 31. 12. 1994, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 15 giugno 1995 (GU n. C 166 del 3. 7. 1995).

⁽⁴⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/81/CEE della Commissione (GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 49).

⁽⁵⁾ GU n. L 267 del 19. 10. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/630/CEE della Commissione (GU n. L 341 del 6. 12. 1990, pag. 20).